nale pr. di S. Angelo, ed avendolo papa Pio IV, con bolla 8 Aprile, conferito in commenda ad Alessandro Farnese card. diac. di S. Lorenzo in Damaso, si ordina che quest'ultimo ne sia posto in effettivo possesso.

118. — 1566, Giugno 8. — c. 122 t.º — Breve di papa Pio V a Girolamo (Santi) vescovo di Argo, suffraganeo di quello di Padova. Paolo Tiepolo oratore veneto denunzio che negli scorsi mesi certo Giovanni di Agostino Carraro, prete, allontanato con false lettere il marito d'una padovana, la uccise derubandola di 150 duc. e di alcuni panni e poi fuggi; che il reo condannato al bando, e a morte in caso di arresto, fu preso; che il detto vescovo rifiutò degradarlo senza permesso della S. Sede come giudicato da foro incompetente. Ora il papa ordina al vescovo stesso di degradare il prete secondo i riti e di consegnarlo al braccio secolare.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Cesare Glorieri.

119. — 1566, ind. IX, Agosto 31. — c. 123. — Il doge, Pietro Navagero sopraprovveditore alle biade e Giov. Battista Lercari mallevadore come nel n. 93, fanno quitanza allo stesso Lercari per 1151 ducati scritti da esso nel banco di S. Giorgio di Genova a favore dell'ufficio delle biade di Venezia rappresentato dal cav. Pietro Calvi console veneto in Genova; e rinunziano ad ogni ulteriore pretesa contro Agostino Cattaneo pel costui debito mentovato nel detto n. 93.

Fatto nel palazzo duc. di Venezia. — Testimoni: Antonio del fu Alessandro degli Uberti ed Alvise del fu Baldino Garzoni, segretari duc. — Atti Andrea del fu Giovanni Suriano segr. duc.

120. — 1566, Ottobre 12. — c. 124. — Condizioni della condotta del marchese Sforza Pallavicini ai servigi di Venezia (deliberate dal Senato, e in volgare) in qualità di governatore generale delle genti da guerra: Servirà in persona e con 100 uomini d'arme (a duc. 100 per lancia); all'occorrenza dovrà arruolare 80 cavalleggeri; avrà 7000 duc. l'anno, e 70 tasse al mese per la stalla in tempo di pace. Potrà continuare a tenere i 12 gentiluomini, pei quali gli si pagano 120 duc. l'uno e 400 di caposoldo, o ridurne il numero senza perderne la paga; tale importo e lo stipendio del trombetta gli si pagheranno assieme al suo piatto. Gli sono confermati i 12 alabardieri. La condotta è per 5 anni e 2 di rispetto, da 1 Marzo venturo. Se si volessero subordinare il Pallavicini o le milizie ad altro capo, egli potrà considerare finita la condotta sua, non però combattere contro Venezia per 6 mesi. Doyrà dimorare entro lo stato e non partirne senza licenza del Senato. Seguono articoli relativi all'alloggiamento delle genti del Pallavicino, alle loro assenze, agli arruolamenti dei soldati, alle mostre, alle sostituzioni dei cavalli. Il marchese servirà dovunque gli sarà comandato. Gli si guarentisce la reintegrazione dei beni che perdesse per causa del servizio. Consegnerà alla Signoria i consanguinei prossimi dei principi nemici che facesse prigioni, e i ribelli e traditori di quella; gli altri prigioni dovranno